



Comune di Rabbi

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE

SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

APPLICABILI AL CAMPOSANTO DI

PIAZZOLA - SAN BERNARDO - PRACORNO



Approvato dal Consiglio Comunale in seduta di data 14.03.2008 con Deliberazione n. 5

PREMESSE:

Alcuni articoli e alcune normative, non possono essere applicate a tutti e tre i cimiteri, poiché sono costruzioni momentaneamente sprovviste di determinate strutture, che ne differenziano il loro utilizzo.

Nel momento in cui, nei tre camposanti queste strutture saranno realizzate, la normativa dovrà essere applicata a tutti e tre i cimiteri.

- ✓ *Vedi tombe di famiglia: esistono solo nel camposanto di S. Bernardo.*
- ✓ *Vedi loculi: esistono solo nel camposanto di Piazzola.*
- ✓ *Vedi ossario: esiste solo nel camposanto di Piazzola*

CAMPOSANTO DI S. BERNARDO:

Per quanto concerne le concessioni delle tombe di famiglia, che esistono esclusivamente nel camposanto di S. Bernardo, è prevista la seguente nuova normativa che al momento della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, farà decadere tassativamente il precedente regolamento, con tutti i suoi articoli, regolamento, che porta la data del 20 luglio 1974, sono fatte salvo le assegnazioni già concesse in precedenza a questo nuovo regolamento.

CAMPOSANTO DI PRACORNO:

Per questo camposanto, come per quello di S. Bernardo e di Piazzola, è prevista la seguente nuova normativa che al momento della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, farà decadere tassativamente il precedente regolamento, con tutti i suoi articoli, regolamento, che porta la data del 20 luglio 1974, fatte salvo le assegnazioni già concesse in precedenza a questo nuovo regolamento.

CAMPOSANTO DI PIAZZOLA:

Per questo camposanto, come per quello di S. Bernardo e di Pracorno, è prevista la seguente nuova normativa che al momento della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, farà decadere tassativamente il precedente regolamento, con tutti i suoi articoli, regolamento che porta la data del 25 luglio 1974, fatte salvo le concessioni già in atto, precedentemente a questo nuovo regolamento

Pertanto a partire dal 1° maggio 2008, tutti e tre i camposanti di Rabbi, saranno assoggettati alla seguente nuova normativa, escludendo le concessioni rilasciate precedentemente a questa data.

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, N° 1265 e del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, N° 285, e relative circolari, contiene le norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, in ambito del territorio Comunale, la gestione dei servizi funerari e cimiteriali.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.
2. Il Sindaco può delegare a funzionari comunali, l'emissione di provvedimenti previsti a carico del Comune dalle vigenti normative.
3. Ove il servizio sia gestito in economia, le funzioni di Polizia mortuaria sono attuate dagli Uffici Comunali e le operazioni cimiteriali sono riservate al personale autorizzato.
4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare le funzioni di cui al precedente comma in concessione ad una ditta specializzata, secondo le norme e procedure stabilite dalla vigente normativa riguardante lo svolgimento dei servizi comunali.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non ricada penalmente.

Articolo 4 - Certificazioni in materia di polizia mortuaria

1. Il Comune di Rabbi non ostacola, anzi, favorisce la trasmissione fra le pubbliche Amministrazioni di atti e documenti riguardanti la polizia mortuaria, come indicato nelle norme del presente Regolamento.
2. La trascrizione e la ricezione dei dati in questione, deve garantire il diritto alla riservatezza delle persone.
3. La trascrizione può avvenire anche attraverso collegamenti informatici.
4. La certificazione può essere trasmessa e rilasciata in forma elettronica anche al di fuori del territorio Comunale.

Articolo 5 - Commissione consultiva cimiteriale

1. Per l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente regolamento, è istituita una commissione consultiva cimiteriale composta dai seguenti membri:
 - a) il Sindaco, o Assessore delegato che la presiede; con diritto al voto in caso di parità.
 - b) tre rappresentanti del Consiglio Comunale, dei quali uno designato dalle minoranze.
 - c) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, senza diritto di voto, avente anche le funzioni di segretario della Commissione.
2. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale dopo le designazioni, da parte del Consiglio, dei membri di cui alla lettera b) del primo comma.
3. I membri elettivi rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale che li ha eletti.

Articolo 6 - Convocazione e compiti della Commissione Cimiteriale

1. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto recapitato almeno cinque giorni prima di quello della riunione, salvo casi particolari di urgenza.
2. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti:
 - a) proposte di modifica e di integrazioni al regolamento cimiteriale;
 - b) contenzioso fra i privati o fra privati e comune sulle modalità di utilizzo e di gestione delle tombe;
 - c) altri provvedimenti previsti dal presente regolamento o sui quali il Sindaco intenda acquisire il parere della commissione;
 - d) parere preventivo su progetti e varianti.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTI DI MORTE

1. La dichiarazione di morte deve essere attuata entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Il medico che ha assistito il defunto o, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte, mediante compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata a cura del Comune dove è avvenuto il decesso, all'organo del Servizio

Sanitario provinciale competente per territorio, secondo quanto previsto dall'articolo (1) uno del D.P.R. 10.09.1990, N° 285.

3. Il medico necroscopo, non prima delle 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, effettua la visita di accertamento della morte e redige l'apposito certificato da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.
4. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Autorità Sanitaria competente per territorio.
5. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane, lo scopritore deve informare immediatamente il Sindaco, il quale informerà l'Autorità Sanitaria locale; l'Autorità Giudiziaria e l'Autorità di Pubblica sicurezza.
6. L'Autorità Sanitaria, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, per il rilascio del nulla-osta di seppellimento.

CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

Articolo 8 - Deposito di osservazione ed obitorio

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero comunale.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o all'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'autorità giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni dall'autorità sanitaria, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

CAPO III - FERETRI

Articolo 9 - Deposizione della salma nel feretro (bara)

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se il decesso è dovuto a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'autorità sanitaria detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La chiusura del feretro destinato ad essere traslato al di fuori del territorio comunale deve essere fatta sotto vigilanza del personale appositamente incaricato; (possibilmente dall'Ufficio di Polizia Comunale).
7. Il ricevimento del feretro proveniente al di fuori del territorio comunale, deve essere accompagnato da regolare documentazione
8. La ditta incaricata si assume la piena responsabilità penale di quanto certificato sui documenti accompagnatori e la rispondenza del feretro.

Articolo 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei relativi materiali, sono così determinati:
 - a) per inumazione:

il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 25 mm.;
la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
Per trasporti oltre i 100 Km è consentita l'inumazione di feretri aventi il doppio involucro in Mater- Bi (manufatto barriera) secondo Aut. Min. n. I.400.4/9N/167 del 1° febbraio 1997.
 - b) per tumulazione:

* la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge.
N.B.: nei nostri cimiteri non esistono attualmente queste strutture.
 - c) per trasporti da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km.: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990, n° 285 n° 285;
 - d) per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km.:

* si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) oppure b) precedente;
* per trasporti all'estero o dall'estero:

* si applicano gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. del 10.09.1990, N° 285;

f) CREMAZIONE

1. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera (a), per trasporti oltre i 100 km (barriera) interni 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
2. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, N° 285.
3. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
4. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione; tale dispositivo è obbligatorio sulle casse metalliche destinate a tumulazioni in loculi fuori terra.

Articolo 11 - Fornitura gratuita di feretri a famiglie indigenti

1. Il Comune provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al funerale ed all'inumazione delle salme di persone appartenenti a famiglie bisognose e delle persone sconosciute, decedute nell'ambito del territorio comunale.
2. Il tipo di feretro dovrà essere scelto fra i modelli "economici".
3. L'addobbo come sopra.
4. Un mazzo di fiori di stagione.
5. Sarà garantito il trasporto della salma nell'ambito di tutto il territorio comunale.
6. Se il decesso è avvenuto fuori comune, e se ne ravvisasse la necessità, il trasporto sarà garantito da ogni luogo del nostro territorio regionale al camposanto relativo, ubicato nel comune di Rabbi.
7. Per il trasporto da fuori regione, deciderà, di volta in volta la Commissione Cimiteriale, sentito il parere del Sindaco.
8. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, sentito anche il parere dei Servizi Sociali.
9. In presenza di familiari di 1° grado, non dichiarati "indigenti", che si rifiutassero di provvedere alle spese del funerale e di inumazione, vi provvederà l'Amministrazione Comunale, che in un secondo tempo, da questi congiunti, si farà rimborsare tutte le spese, come previsto dalla legge.

Articolo 12 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 13 - Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma nel luogo del decesso o di deposito, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.
4. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 14 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive e per le salme che risultino portatrici di radioattività, l'autorità sanitaria prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e ogni altra prescrizione utile e necessaria, ivi compreso il divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Articolo 15 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori dal territorio comunale di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, N° 285.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 24.

CAPO V - SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 16 - Inumazioni

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private. Nel cimitero di Piazzola e di Pracorno di Rabbi sono ammesse esclusivamente le sepolture comuni, ovvero le sepolture effettuate nei campi comuni a rotazione. Rotazione obbligatoria per tutti.
3. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa e che questa sia in zinco, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Articolo 17 - Esumazioni ordinarie

1. Salvo diverse disposizioni adottate dall'Autorità Sanitaria, le esumazioni ordinarie si eseguono **dopo dieci anni**, a compiuta mineralizzazione dei cadaveri. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, può venire prolungato il periodo di rotazione.
2. Le esumazioni ordinarie, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitare i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
3. Le esumazioni ordinarie, sono disposte dal Sindaco.
4. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e riposte nell'ossario comune, salvo che, coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di deporle nei piccoli loculi a pagamento, dove esistono.
In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine previste dal successivo articolo 23.
5. Le esumazioni ordinarie disposte dal sindaco sono eseguite gratuitamente.
6. Qualora sia richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette-ossario, essa è subordinata al pagamento della somma indicata come da tariffa al momento in vigore.

Articolo 18 - Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima dei termini ordinari per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le modalità ed i tempi di effettuazione di tali operazioni si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n° 10.09.1990, N° 285.
3. Le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, N° 2704 e successive modificazioni.

Articolo 19 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso alla Segreteria comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato fra gli atti del servizio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati alla Segreteria del Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 20 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri.
2. Le croci e le lapidi che rimangono a disposizione del Comune, dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura, tipo fotografie ecc., saranno restituiti alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 21 - Cremazione

1. La cremazione delle salme è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - ✓ la disposizione testamentaria del defunto;
 - ✓ l'iscrizione ad associazioni riconosciute, che abbiano fra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - ✓ la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo;
 - ✓ la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Affidamento ai familiari delle ceneri di persona defunta

1. Le ceneri del defunto per la conservazione in abitazioni private possono essere affidate in custodia ai familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado) residenti nel Comune di Rabbi, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. 10.09.1990 N°. 295. In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge

- e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà di cui al punto (uno) 1, ove espressa dal coniuge o dai parenti, deve risultare da atto scritto, nel rispetto delle modalità di compilazione e sottoscrizione di cui all'art. 38 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 N°. 445.
 3. Per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza dal parente del defunto, alla quale sia allegata l'espressa dichiarazione di volontà del defunto stesso, manifestata con le modalità precisate ai precedenti punti 1 e 2. Nell'istanza devono essere indicati:
 - a) i dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il rapporto di parentela con il defunto oltre ai dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - c) il luogo di conservazione e la persona cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice penale in materia;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero nel caso in cui il familiare non intendesse più custodirla;
 - f) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.
 4. L'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle seguenti condizioni e prescrizioni da indicare nell'atto medesimo:
 - ✓ l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;
 - ✓ sono vietate manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli
 - ✓ l'urna deve essere conservata nell'abitazione dell'affidatario coincidente con la residenza o, diversamente, nell'abitazione indicata e devono essere adottate tutte le misure idonee atte ad evitare la sua profanazione.
- All'atto autorizzativo di affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta viene allegato il verbale di consegna dell'urna cineraria medesima redatto nel rispetto di quanto stabilito al presente punto.
5. Cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna al Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore.
 6. Per i consegnatari dell'urna cineraria non residenti nel Comune di Rabbi è informato il Comune destinatario delle ceneri.
 7. Al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento familiare dell'urna cineraria, provvede il Sindaco.
 8. Qualora il familiare affidatario manifestasse l'intenzione di non continuare a conservare l'urna cineraria, questa è riconsegnata al Comune, previa formale richiesta
 9. Con l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative, il Comune si riserva di revocare l'autorizzazione di affido.
 10. In appositi registri, anche mediante procedure informatiche, sono annotati gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti stessi finalizzati a costituire sistematica raccolta della destinazione delle urne così consegnate.

11. L'urna cineraria sarà accettata esclusivamente se accompagnata dal certificato di cremazione, redatto dall'impresa che lo ha effettuato. come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 23 - Cassettine ossario

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non siano depositate nell'ossario comune, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. Le dimensioni massime delle cassettine ossario sono le seguenti: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30.

Articolo 24 - Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Le urne cinerarie devono avere l'involucro interno in metallo e in lega ed avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30.
3. Le urne cinerarie del coniuge, oltre che nelle cellette del cinerario a pagamento, potranno essere collocate anche nelle tombe ad inumazione accanto al familiare precedentemente scomparso solo nei cimiteri sprovvisti di cellette. (Attenzione al periodo di inumazione in caso di prossima esumazione.) Tale servizio è soggetto a corresponsione di tariffa. La rimozione e il riposizionamento della lapide dovrà avvenire a cura e spese del richiedente. Viene richiesta la collocazione di idoneo pozzetto in materiale plastico per la conservazione dell'urna cineraria.

Articolo 25 - Servizi a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune i seguenti servizi di interesse pubblico:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero ed il trasporto delle salme accidentate;
 - d) la collocazione delle ossa nell'ossario comune;
 - e) la collocazione delle ceneri nel cinerario comune.

(al momento il cinerario comune non esiste).

Articolo 26 - Servizi a pagamento

1. Sono a **carico dei privati**, sulla base di tariffe determinate dall'organo competente, i seguenti servizi cimiteriali:
 - a) l'inumazione in campo comune.
 - b) l'esumazione ordinaria (se richiesta dal familiare) e straordinaria.
 - c) la collocazione delle cassettine ossario nelle cellette.
 - d) la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette.
 - e) la collocazione di urne cinerarie nelle tombe ad inumazione.

TITOLO II - IL CIMITERO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27 - Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 N°. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei tre camposanti di Rabbi.
2. L'organizzazione interna dei tre cimiteri è evidenziata nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Eventuali progetti di ampliamento dei cimiteri dovranno essere predisposti ed approvati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Articolo 28 - Struttura ed organizzazione interna del cimitero

1. I tre cimiteri comunali comprendono le seguenti strutture:
 - a) una cappella;
 - b) una camera mortuaria, che funziona anche come deposito di osservazione e da sala per autopsie; **N.B.. esiste solo nel Camposanto di S. Bernardo.**
 - c) un ossario comune. **Esiste solo nel camposanto di Piazzola.**
 - d) un'area destinato a campo di inumazione comune;
 - e) Piccoli loculi, 72 in tutto, a pagamento. Esistono solo nel camposanto di Piazzola, dove si possono depositare in apposite cassette zincate i resti derivanti da regolare esumazione e le urne delle ceneri provenienti dal crematorio.

Articolo 29 - Norme generali per il pubblico

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
In particolare è vietato:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora, che non siano attinenti alle funzioni religiose.
 - b) introdurre oggetti estranei od indecorosi;
 - c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
 - d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione degli uffici comunali preposti;
 - f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali o vialetti;
 - g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
 - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
 - i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con l'autorizzazione del Sindaco;
 - j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Sindaco;
 - k) chiedere elemosina, effettuare raccolta di fondi, salvo non vi sia autorizzazione scritta del Sindaco;
 - l) assistere alla esumazioni di persone estranee o nei casi in cui ciò sia espressamente vietato;

- m) riprodurre sui monumenti ed ornamenti funebri, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- n) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, che possono presentare nel corso degli anni una radicazione piuttosto sviluppata;
- o) introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori autorizzati, da eseguirsi nel cimitero. Da tale divieto sono esclusi i mezzi comunali o perlomeno usati dal personale necroforo, a da persone con problemi di deambulazione.

Articolo 30 - Norme particolari per il personale

1. Il personale necroforo o comunque adibito ai lavori cimiteriali in genere, è tenuto al rispetto del presente regolamento ed a farlo rispettare a chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Inoltre è tenuto:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo. All'uopo l'amministrazione comunale fornirà al personale necroforo una divisa che è fatto obbligo indossare nel corso dell'effettuazione dei servizi cimiteriali.
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Articolo 31 - Diritto alla sepoltura

Nel cimitero hanno diritto alla sepoltura, previa comunicazione ed accordo con questo Ente Comunale circa la data e l'ora di inumazione,

- ✓ le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- ✓ Le salme delle persone residenti nel comune, ma decedute fuori dal territorio comunale.
- ✓ I nati morti ed i casi di cui all'art. 7 del D.P.R. N° 10.09.1990, N° 285;
- ✓ I resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate.
- ✓ Su esplicita domanda dei familiari o dei parenti, il Sindaco può autorizzare, sentita la commissione cimiteriale, la sepoltura nel cimitero comunale di persone che siano morte fuori dal comune e residenti fuori da esso purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita.
- ✓ Tale autorizzazione può essere estesa anche a religiosi e persone con particolari legami alla comunità a giudizio della Commissione cimiteriale.
- ✓ Viene concesso il diritto di sepoltura ai familiari di primo grado, qualora ne facessero domanda al Sindaco anche nei casi di sepoltura in concessione.(tombe di famiglia)

Articolo 32 - Lapidi e monumenti storici - artistici

1. Il Comune di Rabbi si assume la cura e la manutenzione delle lapidi e dei monumenti storici -artistici di cui ha la proprietà e che saranno individuati in apposito elenco in sede di redazione ed aggiornamento dell'inventario comunale, sentito il parere della Commissione cimiteriale.

2. Tale elenco potrà essere modificato, sentito il parere della Commissione cimiteriale, allo scopo di tutelare altre memorie significative, delle onoranze tributate ai morti dai cittadini di Rabbi.

Articolo 33 - Ossario e cinerario comuni

1. Nell'ossario comune sono collocate le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. Nel cinerario comune sono collocate e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
N.B.: nei tre camposanti di Rabbi il cinerario comune per il momento non esiste)

CAPO II° - LA CUSTODIA DEL CIMITERO.

Articolo 34 - Disposizioni generali

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco, il quale esercita le sue funzioni tramite l'autorità sanitaria ed il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali.

Articolo 35 - Uffici comunali – ripartizione compiti

1. **UFFICIO DELLO STATO CIVILE:** ad esso compete lo svolgimento delle pratiche funebri, così come previsto dal presente regolamento e dal DPR 10.09.1990 N°. 285, eccettuato quanto di competenza degli altri uffici, come qui di seguito specificato.
2. **UFFICIO TECNICO:** ad esso compete la responsabilità della manutenzione, salvaguardia e regolamentazione dell'intera struttura cimiteriale comunale.
Istruisce le pratiche inerenti le domande di apposizione di lapidi o altri ornamenti richiesti da privati. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico si avvale, per il disbrigo dei compiti affidatigli, dell'operaio comunale
3. **UFFICIO SEGRETERIA:** ad esso compete l'accoglimento e l'istruzione delle pratiche inerenti le domande di concessione presentate dai privati. Qualsiasi altra pratica che presupponga atti deliberativi della giunta o del consiglio comunale o la redazione di contratti di qualsiasi tipo.
4. **UFFICIO RAGIONERIA:** è tenuto a provvedere all'incasso delle tasse previste per le concessioni private, e i servizi speciali.

Articolo 36 - Servizio di custodia e manutenzione

1. Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un dipendente comunale; nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'autorità sanitaria, per quanto riguarda l'igiene e la sanità, e dall'ufficio tecnico comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico - funzionali, in condizioni di lavoro in applicazione della l. 626/94, egli deve provvedere a:
 - a) coordinare gli interventi di pulizia, sgombero neve, manutenzione e conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche;
 - b) orari stabiliti dal Sindaco, aprire e chiudere il cimitero in base agli orari, eventualmente sentita la commissione cimiteriale. Non si prevedono orari di chiusura, fatte salvo particolari situazioni di agibilità, o di interventi che la richiedano.
 - c) tenere la regolare registrazione dei morti secondo quanto stabilito dall'art. 52 del d.p.r. n. 285/1990, nonché l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario e nel cinerario comuni;
 - d) coordinare gli addetti, alle operazioni di inumazione ed esumazione delle salme e a tutte le altre operazioni previste dal presente regolamento;
 - e) segnalare all'ufficio tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate;
 - f) sorvegliare, assieme al responsabile dell'Ufficio Tecnico, sulla corretta esecuzione dei progetti autorizzati.
2. Il servizio di manutenzione è affidato ad un dipendente comunale ovvero ceduto in appalto, nel rispetto delle disposizioni vigenti impartitegli dall'autorità sanitaria per quanto riguarda l'igiene e la sanità, e dall'ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-funzionali, in condizioni di lavoro in applicazione alla l. 626/94, deve badare a:

- a) curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture;
- b) eseguire in collaborazione con gli altri addetti ove previsto, le operazioni di inumazione, ed esumazione delle salme e a tutte le altre operazioni previsti nel presente regolamento;
- c) segnalare all'ufficio tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate.

CAPO III - REGISTRI CIMITERIALI

Articolo 37 - Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, il registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990, N° 285 vidimato dal Sindaco in doppio esemplare.

Articolo 38 - Registro delle sepolture

1. Presso la Segreteria comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, può essere tenuto, con mezzi informatici.

Articolo 39 - Annotazioni sul registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere le seguenti indicazioni principali:
 - ◆ la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - ◆ le generalità del concessionario;
 - ◆ la durata della concessione;
 - ◆ le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - ◆ ogni altro elemento ritenuto utile o necessario.

CAPO IV - ESECUZIONE LAVORI EDILI

Articolo 40 - Autorizzazione e responsabilità

1. Nessuna lapide od opera funeraria può essere collocata nel cimitero senza la preventiva autorizzazione, che deve essere esibita all'operaio comunale, custode del cimitero.
2. Le imprese che eseguono i lavori non possono dare inizio agli stessi senza il consenso del custode al quale, assieme al responsabile dell'ufficio tecnico, spetta la sorveglianza sulla corretta esecuzione del progetto autorizzato.
3. **Il richiedente e l'impresa sono obbligati in solido a rimuovere le opere eseguite od in corso di esecuzione in modo difforme rispetto a quanto autorizzato.**
4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le sanzioni previste dal Titolo IV.

Articolo 41 - Esecuzione dei lavori

1. Le imprese che eseguono i lavori non possono dare inizio agli stessi senza il consenso del custode.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile tecnico del servizio cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio cimiteriale; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 42 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile tecnico del servizio cimiteriale.
2. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile tecnico del servizio cimiteriale.
3. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal servizio cimiteriale.
4. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi ed i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.

Articolo 43 - Vigilanza

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO V - CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

Articolo 44 - Modalità di utilizzo dei campi comuni

- ✓ I campi comuni del cimitero sono destinati alle inumazioni a rotazione; i campi per i bambini, che attualmente non esistono, sono destinati alla sepoltura delle salme dei bambini fino a 10 anni di età.
- ✓ **Nel cimitero di Piazzola, tutte le inumazioni, dovranno essere collocate nella nuova area, fino ad esaurimento completo dei posti disponibili in tale superficie.**
- ✓ **Ad esaurimento della citata nuova area, le inumazioni a rotazione dovranno iniziare nel campo confinante al nuovo, poiché vi sono collocate la maggior parte di tombe che hanno superato il tempo per le esumazioni ordinarie.**
- ✓ **Nei campi comuni dei tre cimiteri di: Pracorno; S. Bernardo e Piazzola, l'inumazione delle salme deve farsi a rotazione, procedendo senza soluzione di continuità come previsto dalla planimetria allegata.** Qualora, su autorizzazione del Sindaco o dell'autorità giudiziaria si proceda all'esumazione straordinaria di una salma, **il posto reso libero dopo tale operazione deve rimanere vuoto fino al completo ciclo.**
- ✓ Ogni fossa è destinata a contenere solo un feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi e sepolti in una stessa fossa.
- ✓ Completato il ciclo delle inumazioni, con lo stesso ordine si procederà alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un altro turno di inumazioni.

Articolo 45 - Caratteristiche e misure delle fosse per inumazione

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di adulti o bambini di età superiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50, ferme restando le altre dimensioni.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.

Articolo 46 - Cippi e lapidi

1. **Ogni fossa nei campi comuni ad inumazione viene contraddistinta, prima da una croce o da una stele di legno, portante una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.**
2. **Trascorsi nove mesi dalla data dell'inumazione, i parenti del defunto, potranno chiedere ed ottenere la concessione di installare sulla fossa, a loro spese, una lapide con le seguenti caratteristiche:**
 - ✓ **altezza massima della lapide dal livello del terreno: 60 cm;**

- ✓ larghezza massima della lapide: 60 cm;
 - ✓ dimensioni massime del recinto a terra: 160 cm di lunghezza, 80 cm di larghezza, 15 cm di altezza e 10 cm di spessore;
 - ✓ la quota di imposta del contorno della lapide dovrà avere una quota pari a meno 8/10 cm rispetto alla faccia superiore della cordonata che delimita l'area di sepoltura.
- Se dopo tale data, nessun familiare provvederà ad installare una lapide, il Comune vi procederà posizionando un cippo recante Nome e Cognome; data di nascita e del decesso.
3. **La superficie massima coperta del tombale non deve superare il 60% della dimensione totale.**
 4. **E' altresì vietato collocare sulla lapide foto di persone scomparse, parenti o affini del defunto, se non previa apposizione della dicitura "in memoria".**

Articolo 47 - Obbligo della cura delle tombe

1. I familiari dei defunti hanno il dovere di curare la manutenzione delle tombe nei campi ad inumazione comune, sulle quali è consentito deporre fiori e piante, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.
2. Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili sopra le aree tombali ad inumazione ed utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune deve provvedere alla sostituzione della lapide con il cippo fino alla data di esumazione ordinaria.

Articolo 48 - Recupero materiali

1. Alla scadenza del periodo di mineralizzazione, comunque non inferiore a dieci anni, o quando si dia inizio al turno di rotazione, le lapidi collocate sulle tombe dei campi comuni ad inumazione passano in proprietà all'amministrazione comunale, a meno che i familiari non provvedano all'asporto delle stesse.

Articolo 48 Bis - Tombe di Famiglia

1. La possibilità di avere in concessione "Tombe di Famiglia", per ora esiste solamente nel camposanto di S. Bernardo.
2. La concessione avrà la durata di trenta anni, rinnovabili per altri trenta.
3. Al momento dell'eventuale rinnovo, gli interessati, dovranno corrispondere l'importo al momento in vigore per tale concessione.
4. Dai punti 1 - 2 -3 sono escluse tutte le concessioni avute in precedenza all'entrata in vigore del presente regolamento.

N.B. Al momento non sono previsti nei tre camposanti di Rabbi appositi spazi da destinare a nuove tombe di famiglia. Qualora venissero in futuro attivate nuove tombe di famiglia verrà stabilita la relativa modalità e tariffa di concessione.

Articolo 48 Ter

Per eventuali esumazioni, ordinarie e straordinarie, (1) richieste da privati, per collocare nell'ossario, nei loculi, o le ceneri in tombe di familiari defunti, l'Amministrazione Comunale, dopo aver autorizzato questi interventi, prescriverà ai richiedenti di avvalersi di una ditta specializzata per eseguire tali operazioni.

N.B.: (1) come previsto dall'attuale legge.

Esumazioni ordinarie: con più di dieci anni

Esumazioni straordinarie: con meno di dieci anni

TITOLO III - CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE IN CONCESSIONE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 49 - Concessioni cimiteriali

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene comunale, soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - ◆ la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - ◆ la durata;
 - ◆ la persona titolare della concessione o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante;
 - ◆ li obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. Il concessionario e gli aventi diritto ha l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.
4. Nei cimiteri di Rabbi le concessioni riguardano sepolture individuali in cellette, ossario e urne cinerarie, a sistema di tumulazione, nel camposanto di Piazzola, e tombe di famiglia nel camposanto di S. Bernardo.

Articolo 50 - Durata delle concessioni

Le concessioni per le sepolture individuali in cellette ossario, urne cinerarie e tombe di famiglia, sono a tempo determinato ed hanno una durata trentennale. (30) anni.

Articolo 51 - Tariffa della concessioni

1. La tariffa delle concessioni, è determinata sulla base dei costi sostenuti per la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strutture che hanno reso possibile la realizzazione delle cellette ossario cinerarie.
2. La tariffa di concessione deve essere pagata dal concessionario, di norma in via anticipata presso il tesoriere Comunale.
3. Per motivi eccezionali il Sindaco potrà autorizzare pagamenti rateali, a condizione che il saldo sia effettuato entro dodici mesi dalla firma della concessione e che all'importo di tariffa siano applicati gli interessi legali.

Articolo 52 - Criteri di assegnazione delle concessioni

1. Viene garantito il diritto di concessione alla tomba o loculo, solo in presenza di ceneri, e di resti mortali.
2. Per gli Enti, la domanda è prodotta dal legale rappresentante e corredata dalle norme statutarie e dai provvedimenti di riconoscimento.
3. La concessione di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 53 - Rinnovo delle concessioni

1. Sei mesi prima della data di scadenza delle singole concessioni, il Comune avviserà i concessionari od i loro successori aventi diritto, della possibilità di presentare domanda di rinnovo delle concessioni.
2. Il rinnovo sarà accordato in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e previo pagamento della relativa tariffa in vigore al momento del rinnovo.

Articolo 54 - Scadenza della concessione

Le concessioni scadono comunque automaticamente decorso il termine della loro durata.

Articolo 55 - Decadenza della concessione

1. **La decadenza della concessione può essere dichiarata nei casi seguenti:**
 - a) quando i concessionari non rispettino gli obblighi previsti al precedente articolo 49;
 - b) quando i concessionari consentano la sepoltura di persone che non hanno diritto di sepoltura;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro e di speculazione;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'articolo 52, 3° comma.

Articolo 56 - Procedura per la dichiarazione di decadenza

1. Nei casi previsti negli articoli precedenti, il Sindaco notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'albo nei casi di irreperibilità, la proposta di decadenza con indicazione delle relative motivazioni.
2. Ai concessionari sarà assegnato un congruo termine per proporre controdeduzioni.
3. Il Sindaco adotterà la decisione definitiva con specifico provvedimento.

Articolo 57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle ossa e delle ceneri, rispettivamente nell'ossario comune ed alla eventuale demolizione delle opere o al loro restauro.

CAPO II - OSSARI E CINERARI INDIVIDUALI

Articolo 58 - Individuazione degli ossari e dei cinerari

1. Gli ossari individuali a pagamento sono costituiti da cellette, delle dimensioni di cm. 30x30x65, collocate nelle apposite strutture realizzate nel cimitero.
2. Le cellette sono destinate al deposito sia delle cassetine ossario sia delle urne cinerarie. Nelle cellette possono essere collocate anche più urne cinerarie, purché lo spazio disponibile all'interno delle celle, lo permetta. Le cellette sono concesse per file orizzontali, a iniziare dal basso a sinistra e finita la prima fila, si deve ripartire sempre da sinistra, senza soluzione di continuità, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo.

Articolo 59 - Assegnazione degli ossari e dei cinerari a parenti ed a famiglie

1. Le cellette per ossari non possono essere concesse a persone viventi, salvo come previsto al punto 3.
2. Le cellette per urne cinerarie adiacenti possono essere concesse a coniugi od a parenti di primo grado, qualora la persona vivente abbia compiuto il 65° anno di età ed espresso la volontà di essere cremata nei modi previsti dalla legge.
3. Dal punto 1 -, sono esonerati tutti quei cittadini che abbiano concordato, in data precedente all'entrata in vigore di questo regolamento, altro tipo di convenzione.

Articolo 60 - Caratteristiche delle lapidi esterne

1. Le lapidi di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali a pagamento sono fornite dal Comune e sulle stesse possono essere collocati solamente gli elementi di decoro previsti nell'Allegato n° 1.

TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - SANZIONI

Articolo 61 - Sanzioni

1. Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione sarà punito con una sanzione amministrativa di Euro 300,00.
2. Coloro che danno inizio ai lavori edili senza il consenso del responsabile dell'ufficio tecnico o del custode sanno puniti con una sanzione amministrativa di Euro 300,00.

Articolo 62 - Esecuzione d'ufficio

1. Qualora gli interessati non provvedano ad eseguire, entro i limiti loro assegnati, i lavori di rimozione di opere edilizie difformi rispetto a quanto autorizzato, l'amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese.
2. Per il recupero delle spese sostenute, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, si procederà in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di tesoreria.
3. Le procedure previste dai commi precedenti possono essere avviate dal Sindaco anche nei casi in cui le lapidi, a causa dell'incuria, costituiscano motivo di pericolo per l'incolumità pubblica o grave pregiudizio al decoro del cimitero.

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di Polizia mortuaria e di igiene e sanità.

Articolo 64 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° maggio 2008.

ALLEGATO N° 1

PROSPETTO DEGLI ELEMENTI DI DECORO DELLE LAPIDI DELLE CELLETTE OSSARIO E DEI CINERARI

Caratteristiche delle iscrizioni e decori da porre sulla lapide:

Dovrà essere utilizzata, a copertura della celletta, la targa in marmo già presente in sito; è pertanto vietata la sostituzione con altra targa di materiali o colori differenti e non potrà in alcun modo essere alterata la struttura esistente;

sulla targa dovranno essere apposte, con lettere in bronzo - carattere romano:

il nome ed il cognome del defunto h. cm. 2,5;

le date estreme di nascita e di morte h. cm. 2;

è consentita l'applicazione sulla targa dei seguenti accessori:

fotografia in ceramica, con cornice in bronzo modello "filetto" semplice, rettangolare, ovale o rotondo, dimensione cm. 5x7 da porre unicamente sul lato sinistro della targa, distanza cm. 2 dal bordo superiore della targa; l'interasse deve distare cm. 5 dal bordo sinistro della targa;

corpo illuminante in bronzo da porre unicamente sul lato sinistro, in basso, distanza cm 2 dal bordo inferiore della targa; dimensione massima compresa fra h. cm. 12 - largh. cm. 7; l'interasse deve distare cm. 5 dal bordo sinistro della targa;

Non è ammesso il portafiori

Allegato N° 2

PROSPETTO DEI SERVIZI CIMITERIALI A PAGAMENTO - TARIFFE.

OGGETTO	Tariffe
Inumazione in campo comune	€ 130,00 (centotrenta)
Esumazione ordinaria e straordinaria a richiesta dai famigliari.	Rimborso della spesa come documentata dal Comune.
Collocazione resti o ceneri nell'ossario/cinerario a pagamento	€ 80,00 (ottanta)
Estumulazioni resti o ceneri da celletta ossario/cinerario	€ 80,00 (ottanta)
Ricomposizione resti od ossa in cassetta di zinco e successiva collocazione nell'ossario a pagamento	Rimborso della spesa come documentata dal Comune.
collocazione di urne cinerarie nelle tombe ad inumazione, compreso il pozzetto	€ 120.00

Allegato N° 3

PROSPETTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI A PAGAMENTO - CANONE DI CONCESSIONE.

OGGETTO	Canone di concessione
concessione cellette ossario o cinerarie 30 anni	€ 260,00 (duecentosessanta)

REGISTRI

REGISTRO	OSSARIO
REGISTRO	LOCULI e URNE CINERARIE
REGISTRO	INUMAZIONI
REGISTRO	ESUMAZIONI
REGISTRO	TOMBE FAMIGLIARI

INDICE

PREMESSE:	2
CAMPOSANTO DI S. BERNARDO:	2
CAMPOSANTO DI PRACORNO:	2
CAMPOSANTO DI PIAZZOLA:	2
TITOLO I	3
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO	3
ARTICOLO 2 - COMPETENZE	3
ARTICOLO 3 -RESPONSABILITÀ	3
ARTICOLO 4 - CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA	3
ARTICOLO 5 - COMMISSIONE CONSULTIVA CIMITERIALE	4
ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE CIMITERIALE	4
ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTI DI MORTE	4
CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO	5
ARTICOLO 8 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO	5
CAPO III - FERETRI	6
ARTICOLO 9 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO (BARA)	6
ARTICOLO 10 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	6
ARTICOLO 11 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI A FAMIGLIE INDIGENTI	7
ARTICOLO 12 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	7
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	8
ARTICOLO 13 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO	8
ARTICOLO 14 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ	8
ARTICOLO 15 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI	8
CAPO V - SERVIZI CIMITERIALI	9
ARTICOLO 16 - INUMAZIONI	9
ARTICOLO 17 - ESUMAZIONI ORDINARIE	9
ARTICOLO 18 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE	9
ARTICOLO 19 - OGGETTI DA RECUPERARE	10
ARTICOLO 20 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	10
ARTICOLO 21 - CREMAZIONE	10
AFFIDAMENTO AI FAMILIARI DELLE CENERI DI PERSONA DEFUNTA	10
ARTICOLO 23 - CASSETTINE OSSARIO	12
ARTICOLO 24 - URNE CINERARIE	12
ARTICOLO 25 - SERVIZI A CARICO DEL COMUNE	12
ARTICOLO 26 - SERVIZI A PAGAMENTO	12
TITOLO II - IL CIMITERO COMUNALE	14
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	14

ARTICOLO 27 - CIMITERO	14
ARTICOLO 28 - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL CIMITERO	14
ARTICOLO 29 - NORME GENERALI PER IL PUBBLICO	14
ARTICOLO 30 - NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE	15
ARTICOLO 31 - DIRITTO ALLA SEPOLTURA	15
ARTICOLO 32 - LAPIDI E MONUMENTI STORICI - ARTISTICI	15
ARTICOLO 33 - OSSARIO E CINERARIO COMUNI	16
CAPO II° - LA CUSTODIA DEL CIMITERO.	17
ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI GENERALI	17
ARTICOLO 35 - UFFICI COMUNALI – RIPARTIZIONE COMPITI	17
ARTICOLO 36 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	17
CAPO III - REGISTRI CIMITERIALI	18
ARTICOLO 37 - REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	18
ARTICOLO 38 - REGISTRO DELLE SEPOLTURE	18
ARTICOLO 39 - ANNOTAZIONI SUL REGISTRO	18
CAPO IV - ESECUZIONE LAVORI EDILI	19
ARTICOLO 40 - AUTORIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ	19
ARTICOLO 41 - ESECUZIONE DEI LAVORI	19
ARTICOLO 42 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI	19
ARTICOLO 43 - VIGILANZA	19
CAPO V - CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE	20
ARTICOLO 44 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CAMPI COMUNI	20
ARTICOLO 45 - CARATTERISTICHE E MISURE DELLE FOSSE PER INUMAZIONE	20
ARTICOLO 46 - CIPPI E LAPIDI	20
ARTICOLO 47 - OBBLIGO DELLA CURA DELLE TOMBE	21
ARTICOLO 48 - RECUPERO MATERIALI	21
ARTICOLO 48 BIS - TOMBE DI FAMIGLIA	21
ARTICOLO 48 TER	22
N.B.: (1) COME PREVISTO DALL'ATTUALE LEGGE.	22
ESUMAZIONI ORDINARIE: CON PIÙ DI DIECI ANNI	22
CAPO I - NORME GENERALI	23
ARTICOLO 49 - CONCESSIONI CIMITERIALI	23
ARTICOLO 50 - DURATA DELLE CONCESSIONI	23
ARTICOLO 51 - TARIFFA DELLA CONCESSIONI	23
ARTICOLO 52 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI	24
ARTICOLO 53 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI	24
ARTICOLO 54 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE	24
LE CONCESSIONI SCADONO COMUNQUE AUTOMATICAMENTE DECORSO IL TERMINE DELLA LORO DURATA.	24
ARTICOLO 55 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE	24
ARTICOLO 56 - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA	24

ARTICOLO 57 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA	24
CAPO II - OSSARI E CINERARI INDIVIDUALI	26
ARTICOLO 58 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CINERARI	26
ARTICOLO 59 - ASSEGNAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CINERARI A PARENTI ED A FAMIGLIE	26
ARTICOLO 60 - CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI ESTERNE	26
TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	27
CAPO I - SANZIONI	27
CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI	27
ALLEGATO N° 1	28
PROSPETTO DEGLI ELEMENTI DI DECORO	28
CARATTERISTICHE DELLE ISCRIZIONI E DECORI DA PORRE SULLA LAPIDE:	28
NON È AMMESSO IL PORTAFIORI	28
ALLEGATO N° 2	29
PROSPETTO DEI SERVIZI CIMITERIALI A PAGAMENTO - TARIFFE.	29
ALLEGATO N° 3	30